

Delibera n. 150/2021

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 63/2021, del 6 maggio 2021, nei confronti di Ferrovie Udine Cividale S.r.l. – Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per la violazione dell’articolo 11, comma 11, del medesimo decreto legislativo n. 112/2015.

L’Autorità, nella sua riunione del 4 novembre 2021

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART) ed in particolare il comma 2, lettera a), che stabilisce che l’Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso equo e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie”*;
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;
- VISTA** la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l’Allegato VII della citata direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”*, come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, entrato in vigore il 23 dicembre 2018, (di seguito anche: il decreto legislativo n. 112/2015), ed in particolare:
- l’articolo 3, comma 1, lettera *b-septies*), che dispone che *“[a]i fini del presente decreto si intende per: [...] b-septies) funzioni essenziali del gestore dell’infrastruttura: l’adozione di decisioni relative all’assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione e la valutazione della disponibilità che l’assegnazione delle singole tracce ferroviarie, e l’adozione di decisioni relative all’imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura, comprendenti il calcolo e la riscossione dei canoni, in conformità ai criteri stabiliti dall’organismo di regolazione, ai sensi, in particolare, degli articoli 17 e 26 del presente decreto;*
 - l’articolo 11 *“Indipendenza del gestore dell’infrastruttura”* e, in particolare, i commi 1, 2, 3, 4, e 11 ai sensi dei quali: 1. *Il gestore dell’infrastruttura di cui all’articolo 3,*

comma 1, lettera b), è un'entità giuridicamente distinta da qualsiasi impresa ferroviaria e, nelle imprese a integrazione verticale, da qualsiasi altra entità giuridica all'interno dell'impresa. 2. Nel rispetto delle regole quadro e specifiche in materia di canoni e di assegnazione di capacità di infrastruttura, il gestore dell'infrastruttura è autonomo e responsabile della propria gestione, della propria amministrazione e del proprio controllo interno. 3. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è responsabile dell'esercizio e dello sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria nonché del controllo della circolazione in sicurezza dei convogli, della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, sul piano tecnico, commerciale e finanziario, assicurandone l'accessibilità, la funzionalità, nonché la diffusione delle informazioni relative all'accesso all'infrastruttura a tutte le imprese interessate a condizioni eque e non discriminatorie. Il gestore dell'infrastruttura deve, altresì assicurare la manutenzione e la pulizia degli spazi pubblici delle stazioni passeggeri. Tale obbligo viene trasferito, con apposito accordo e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, in capo al gestore di stazione, qualora quest'ultimo non coincida con il gestore dell'infrastruttura, fatta eccezione per le aree funzionali alle attività proprie del gestore dell'infrastruttura. 4. Al gestore dell'infrastruttura ferroviaria, per la rete di propria attribuzione, sono affidate, in via esclusiva, entro i limiti di cui agli articoli 17 e 26 del presente decreto e fatto salvo quanto previsto dal comma 11 e le specifiche attribuzioni dell'organismo di regolazione, le decisioni relative alle funzioni essenziali. Nessuna entità giuridica all'interno dell'impresa a integrazione verticale può esercitare un'influenza determinante sulle decisioni del gestore dell'infrastruttura relative alle funzioni essenziali. (...) 11. I gestori di infrastrutture ferroviarie regionali di cui all'articolo 1, comma 4, nel caso in cui entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino entità giuridicamente distinte dall'impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedono, entro i successivi novanta giorni, ad affidare le funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies), ad un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie. Tale affidamento è regolato da apposito accordo tra le parti. Ai gestori di tali reti che hanno proceduto al suddetto affidamento non si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Per le finalità di cui all'articolo 5, i gestori di tali reti sono organizzati come divisione incaricata della gestione dell'infrastruttura, non dotata di personalità giuridica, distinta dalla divisione incaricata della prestazione dei servizi ferroviari. Ai capi di divisione incaricati della gestione dell'infrastruttura e della prestazione dei servizi ferroviari si applica il comma 9. Il rispetto dei requisiti di cui al presente comma è dimostrato nelle contabilità separate delle rispettive divisioni dell'impresa”;

- l'articolo 37, commi 1, 3, 8, e 14, lettera a), ai sensi del quale “[l]’organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all’accesso ed all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell’uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell’ultimo esercizio chiuso

anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000”;

- VISTO** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante *“Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione”*, e, in particolare, l'Allegato A;
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: Regolamento sanzionatorio);
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017;
- VISTA** la nota prot. 15206/2019, del 22 novembre 2019, con la quale l'Autorità ha rammentato alle imprese che gestiscono reti regionali ricadenti nell'elenco di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, tra le quali la società Ferrovie Udine Cividale S.r.l., i termini di scadenza per l'individuazione - ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 - del soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie, al quale affidare le funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b-septies*), del medesimo decreto legislativo;
- VISTA** la nota di riscontro della società Ferrovie Udine Cividale S.r.l., acquisita al prot. ART 4255/2020, del 12 marzo 2020, con la quale la medesima segnalava di aver avviato, anche su impulso della Regione Friuli Venezia - Giulia, i contatti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., affinché svolgesse il ruolo di soggetto terzo per il Gestore Infrastruttura di FUC;
- VISTA** la delibera 63/2021, del 6 maggio 2021, notificata in pari data con nota prot. ART n. 7578/2021, con cui l'Autorità (di seguito anche: ART) avviava un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Ferrovie Udine Cividale S.r.l. (di seguito anche: FUC o Società) per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, concernente il mancato adempimento dell'obbligo disciplinato dall'articolo 11, comma 11, del medesimo decreto legislativo n. 112/2015, per non aver individuato il soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale, cui affidare le funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b-septies*), del citato decreto legislativo n. 112/2015, in ragione di quanto emerso dalla documentazione agli atti, ossia:
- dalla nota prot. 4028/2021, del 31 marzo 2021, con la quale si chiedeva a Ferrovie Udine Cividale S.r.l. lo stato di attuazione e le relative risultanze in ordine all'accordo sottoscritto digitalmente con la Regione Autonoma Friuli Venezia - Giulia e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

- dalla nota di riscontro di Ferrovie Udine Cividale S.r.l., acquisita al prot. ART 4528/2021, del 14 aprile 2021, nella quale la società segnalava che *“in attuazione dell’Accordo è stata adottata un’organizzazione congiunta tra i gestori per l’acquisizione dei dati economici, tecnici e gestionali. In particolare, in relazione agli approfondimenti tecnici, si segnala che le analisi degli standard in uso sono state completate mentre le restanti attività previste sono in fase di svolgimento in quanto, per effetto dell’emergenza COVID, hanno subito un ritardo rispetto al timing indicato nell’accordo essenzialmente a causa dello slittamento dei sopralluoghi e delle verifiche sul campo. È previsto un incontro tra le parti firmatarie dell’Accordo entro la prima metà di maggio 2021 per fare la prima valutazione degli esiti delle analisi e delle tempistiche per il percorso di subentro.”*;

nonché in considerazione del fatto che il termine per adempiere alla novella normativa dell’articolo 11, comma 11, del citato decreto legislativo n. 112/2015, risulta spirato il 18 marzo 2020 e che Ferrovie Udine Cividale S.r.l., non aveva provveduto nei termini di legge ad individuare il soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale, cui affidare le funzioni essenziali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera *b-septies*), del medesimo decreto legislativo n. 112/2015, e che, la violazione risultava ancora in atto, nonostante le richiamate comunicazioni intercorse tra ART e la società medesima;

VISTO

che nei termini previsti la Società non presentava memoria difensiva;

VISTE

le risultanze istruttorie relative al procedimento in oggetto, comunicate in data 29 luglio 2021 alla Società, previa deliberazione del Consiglio in pari data, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b), del Regolamento sanzionatorio, con nota prot. ART n. 11710/2021, dando termine fino al 15 settembre 2021 per presentare la memoria e per richiedere l’audizione finale innanzi al Consiglio;

VISTA

la nota trasmessa da FUC, acquisita al prot. ART 14103/2021, del 15 settembre 2021, contenente la memoria difensiva e la contestuale richiesta di audizione finale innanzi al Consiglio, convocata con nota prot. ART 14135/2021, del 15 settembre 2021;

SENTITI

in audizione finale, in data 7 ottobre 2021, i rappresentanti di FUC, come da verbale prot. ART n. 16419/2021 del 20 ottobre 2021;

VISTA

la relazione istruttoria dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni;

CONSIDERATO

quanto rappresentato nella suddetta relazione e, in particolare, che:

1. dalla documentazione agli atti risulta l’inottemperanza, da parte di FUC, al disposto normativo dell’articolo 11, comma 11, del decreto legislativo n. 112/2015, come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, entrato in vigore il 23 dicembre 2018;

2. le argomentazioni difensive della Società, prodotte, sia all'esito della comunicazione delle sopra menzionate risultanze istruttorie sia nel corso dell'audizione innanzi al Consiglio, non sono valse a rimuovere l'antigiuridicità della descritta condotta. Infatti:

- nonostante la nota prot. 15206/2019, del 22 novembre 2019, con la quale l'Autorità rammentava alle imprese che gestiscono reti regionali ricadenti nell'elenco di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, tra le quali la società Ferrovie Udine Cividale S.r.l., i termini di scadenza per l'individuazione - ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 - del soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie, al quale affidare le funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b-septies*), del medesimo decreto legislativo;
- nonostante la nota di riscontro della società Ferrovie Udine Cividale S.r.l., acquisita al prot. ART 4255/2020, del 12 marzo 2020, con la quale la medesima segnalava di aver avviato, anche su impulso della Regione Friuli Venezia - Giulia, i contatti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., affinché svolgesse il ruolo di soggetto terzo per il Gestore Infrastruttura di FUC;

a tutt'oggi la Società non ha ottemperato al dettato normativo, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti (nota di riscontro di Ferrovie Udine Cividale S.r.l., acquisita al prot. ART 4528/2021, del 14 aprile 2021; memoria difensiva trasmessa da FUC, acquisita al prot. ART 14103/2021, del 15 settembre 2021, verbale in audizione finale, acquisito al prot. ART n. 16419/2021 del 20 ottobre 2021). Infatti, le procedure per l'individuazione del soggetto terzo sono state avviate successivamente alla scadenza del termine previsto dalla normativa e, invero, solo con l'Accordo del 6 agosto 2020, sottoscritto da Regione FVG, da FUC s.r.l. e da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è stato assunto l'impegno ad attivare le procedure per l'individuazione del soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie, al quale affidare le funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b-septies*), del decreto legislativo 112/2015, quindi ben oltre la scadenza del termine per ottemperare alla norma, spirato il 18 marzo 2020. Inoltre, la Società, nella memoria difensiva del 15 settembre 2021, acquisita al prot. ART 14103/2021, riferisce *“Attualmente, sono in corso le attività finalizzate all’elaborazione della bozza di protocollo attuativo attraverso il quale le Parti darebbero atto della rispettiva volontà di identificare le modalità attuative dell’operazione, specificando i relativi termini e le condizioni ivi condivise. In termini meramente prospettici, la previsione è quella di ultimare la stesura della prima bozza del documento entro gli ultimi mesi del 2021 per la condivisione dell’impianto generale tra Regione FVG, RFI e la scrivente FUC Srl. (...) Come previsione, in termini probabilistici, si prevede l’ultimazione di tale ambito di attività ed il completamento degli ulteriori aspetti valutativi della complessiva operazione entro i primi mesi del 2022.”* Quanto riferito nella memoria difensiva dalla Società, seppur rappresenta l'avvio delle procedure necessarie ad individuare il soggetto terzo indipendente a cui

affidare la gestione delle funzioni essenziali di cui all'articolo 11 comma 11, del decreto legislativo 112/2015, come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, entrato in vigore il 23 dicembre 2018, conferma il perdurare dell'inottemperanza alla normativa richiamata;

3. parimenti non giova alla Società invocare l'esimente della "buona fede" nei termini dalla stessa rappresentati nella richiamata memoria "*Tuttavia, non può essere sottaciuto che l'attuazione di tali attività è demandata necessariamente ed imprescindibilmente all'impegno ed impulso di altri due soggetti, la Regione FVG ed RFI e, pertanto, non è imputabile alla scrivente FUC. (...) Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene sussistente a favore di FUC s.r.l. l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla l. n. 689 del 1981, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa. Infatti, come rilevato nella presente memoria e come evidenziato nella corrispondenza sopra citata, FUC s.r.l. ha fatto e sta facendo tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge. Orbene, tale condotta, svolge una funzione di esimente sulla contestazione mossa da Codesta Autorità, non consentendo la sua ascrizione alla stessa FUC s.r.l. a titolo di dolo o colpa.*" Invero nel caso in esame non può essere invocata l'esimente della "buona fede" (*rectius*: l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa) in quanto le ragioni rappresentate dalla Società in merito alla necessaria partecipazione alle procedure, per l'individuazione del soggetto terzo, al quale affidare l'esercizio delle funzioni essenziali, da parte della Regione FVG e di RFI, non configurano la sussistenza di una causa oggettiva idonea ad impedire di ottemperare alla norma da parte della Società, e quindi ad escludere l'elemento soggettivo della condotta: invero la norma, che si assume violata, riguarda un'ottemperanza a cui è tenuta esclusivamente l'impresa e quindi la Società non può dichiararsi estranea rispetto all'illecito amministrativo che ne consegue. Ben avrebbe potuto la Società dar corso alle differenti modalità di ottemperanza disciplinate dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 112/2015;

4. tuttavia, risulta necessario prendere atto che sia nella memoria che nell'audizione finale innanzi al Consiglio, la Società ha dichiarato, producendo documentazione a supporto, di dare seguito a tutti gli adempimenti necessari per individuare RFI S.p.A. quale soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie, al quale affidare le funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b-septies*), del decreto legislativo 112/2015;

RITENUTO

pertanto, di accertare l'inottemperanza al dettato normativo dell'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo n. 112/2015, e, conseguentemente, di procedere, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), all'irrogazione di "*una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000*";

CONSIDERATO

altresì, quanto riportato nella relazione dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni in riferimento alla determinazione dell’ammontare delle sanzioni in considerazione, sia dell’articolo 14 del Regolamento sanzionatorio, sia delle Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, e in particolare che:

1. la determinazione della sanzione da irrogare alla Società, per la violazione accertata, deve essere effettuata, ai sensi dell’articolo 11, della legge n. 689 del 1981, avuto riguardo, all’interno dei limiti edittali colà individuati, *“alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”*;
2. per quanto attiene alla gravità della violazione, da un canto assume rilievo la perdurante violazione da parte di FUC della norma, la cui *ratio* è quella di permettere l’esercizio delle funzioni essenziali, quali *“l’adozione di decisioni relative all’assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione e la valutazione della disponibilità che l’assegnazione delle singole tracce ferroviarie, e l’adozione di decisioni relative all’imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura, comprendenti il calcolo e la riscossione dei canoni, in conformità ai criteri stabiliti dall’organismo di regolazione,”* in capo ad un soggetto terzo indipendente dall’impresa ferroviaria a garanzia della trasparenza e della concorrenza in materia di accessibilità alle infrastrutture ferroviarie, mentre d’altro canto - anche in considerazione di quanto evidenziato da FUC relativamente al fatto che *“l’offensività della condotta e l’attitudine della stessa debbano essere valutate come lievi”* - va apprezzato il limitato impatto territoriale della condotta omissiva riferito alla rilevanza regionale/locale della rete ferroviaria gestita da FUC relativa alla *“linea ferroviaria Udine-Cividale con estensione di 15 km, le due stazioni di Remanzacco e Cividale del Friuli (stazione di testa) e le tre fermate di San Gottardo, Moimacco e Bottenicco”*;
3. in merito all’opera svolta per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la Società risulta tuttora inottemperante alla norma, seppur ha rappresentato che sta dando concreta attuazione ad un programma di incontri con la Regione Friuli - Venezia Giulia e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ad elaborazioni dati e alla *“due diligence”*, la cui conclusione è indicata da FUC medesima nei primi mesi del 2022;
4. con riguardo alla personalità dell’agente, non risultano precedenti provvedimenti sanzionatori per la stessa violazione;
5. in relazione alle condizioni economiche della Società, risulta dal Bilancio 2020 un valore totale dei ricavi delle vendite, delle prestazioni e di altri proventi commerciali, per l’esercizio 2020, pari ad euro 10.473.538,00 ed un utile di euro 174.473,00;

6. ai fini della quantificazione della sanzione è necessario considerare il fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato nell'anno 2020, atteso che, in base alla disposizione normativa per cui si procede, l'importo della sanzione deve essere commisurato fino al massimo dell'1% del fatturato relativo all'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione e, comunque, in misura non superiore ad 1 milione di euro. Nel contesto della Società nei cui confronti si procede, si sono considerati, per la determinazione del limite massimo della sanzione, i ricavi derivanti da contributi in conto impianti, riferiti all'anno 2020, pari a euro 3.313.179,00, come indicato nel bilancio 2020;

7. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida adottate con delibera n. 49/2017, risulta congruo: i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00); ii) applicare sul predetto importo base una riduzione pari a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in considerazione delle circostanze sopraelencate;

RITENUTO pertanto di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 10.000,00 (diecimila/00) ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a) del decreto legislativo 112/2015;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. è accertata, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, l'inottemperanza, da parte di Ferrovie Udine Cividale S.r.l., al dettato normativo dell'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo n. 112/2015, come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, entrato in vigore il 23 dicembre 2018, per non aver individuato il soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale, cui affidare le funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b-septies*), del citato decreto legislativo n. 112/2015;

2. è irrogata, nei confronti di Ferrovie Udine Cividale S.r.l., ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a) del decreto legislativo 112/2015, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 (diecimila/00);

3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi:

- mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera n. 150/2021";

- alternativamente, tramite l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo causale: "sanzione amministrativa delibera n. 150/2021";

4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. il presente provvedimento è notificato a Ferrovie Udine Cividale S.r.l. e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 4 novembre 2021

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)